ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Gruppo Assicurativo Modena Capitale

POLIZZA MUTUI INCENDIO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

SET INFORMATIVO

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
- DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
- Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.° 679 / 2016

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Ultimo aggiornamento 02/02/2026

ASSICURAZIONE DANNI

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

(DIP Danni)

ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Prodotto "Mutui Incendio"

Ed. 02/2026 - Il presente DIP Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete del prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza presta diverse tipologie di coperture incendio, a garanzia del fabbricato adibito a civile abitazione, all'ufficio, allo studio professionale o all'attività commerciale di vendita al dettaglio e piccola impresa, in coesistenza alla stipula di un mutuo con Banche o Istituti di credito.
Ogni copertura è assicurabile in base a libera scelta ed esigenza specifica.

Che cosa è assicurato?

✓ **Incendio** – I danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da una serie di eventi, quali ad esempio, l'incendio, l'esplosione, lo scoppio, Onda sonica, fuoriuscita di fumo, ed altro

È possibile attivare ulteriori **garanzie opzionali:**

- Acqua condotta
- Spese di ricerca e riparazione del guasto
- Eventi atmosferici
- Atti vandalici
- Ricorso terzi

Che cosa non è assicurato?

× Fabbricati costruiti con materiali combustibili, non destinati prevalentemente a civili abitazioni
× atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione
× tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo e di sabotaggio
× esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi
× dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
× terremoto, eruzione vulcanica, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, ed eventi atmosferici in genere
× danni agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale
× fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione
× spargimenti d'acqua da qualsiasi motivo occasionati, nonché le spese di ricerca e riparazione dei relativi guasti
× danni di smarrimento, furto o rapina.

Ci sono limiti di copertura?

! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio
! Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici
! La Compagnia risarcisce il danno fino alla somma massima assicurata per ogni garanzia prestata, e stabilita in polizza

Che obblighi ho?

! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi

Quando e come devo pagare?

✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte

Quando comincia la copertura e quando finisce?

✓ L'assicurazione ha effetto dal giorno di erogazione del mutuo, coincidente con il giorno del rogito notarile, e cessa il giorno di scadenza del mutuo risultante dalla documentazione in possesso dell'Ente mutante, sempre che il relativo premio di polizza sia stato corrisposto.

✓ Nel caso di rinegoziazione del periodo di ammortamento, estinzione anticipata del mutuo, di disdetta del cliente o di trasferimento del mutuo, la copertura assicurativa cesserà e qualora sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dall'Assicurato, la Compagnia, restituisce allo stesso la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Compagnia, su richiesta dell'Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Come posso disdire la polizza?

✓ Qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Fermo quanto sopra la polizza di durata non inferiore ad un anno, giunta alla sua naturale scadenza contrattuale, cessa senza obbligo di disdetta.

Dove vale la copertura?

✓ La copertura opera presso l'ubicazione del rischio indicata in polizza

ASSICURAZIONE DANNI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Prodotto "Mutui Incendio"

Ed. 02/2026 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione

Assicuratrice Milanese S.p.A. Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.
Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web www.assicuratricemilanese.it – indirizzo di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it – assicuratricemilanese@legalmail.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 61.211.344,47, il Solvency Ratio è pari a 270,66%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2024.

Si precisa, che i dati sono riportati nella "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Chi siamo – relazioni SFCR". La relazione è recuperabile anche al seguente link: https://www.assicuratricemilanese.it/relazioni-sfcr/

Al contratto si applica la legge italiana ai sensi si quanto previsto dall'art. 180 del D. Lgs. 209/2005

Prodotto Mutui Incendio

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto previsto dal DIP Danni Mutui incendio la garanzia di base **Incendio** copre i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato dai seguenti eventi:

- ✓ Incendio
- ✓ Fulmine
- ✓ Esplosione e scoppio
- ✓ Caduta di aeromobili
- ✓ Ordini delle Autorità diretti ad impedire od arrestare l'incendio
- ✓ Urto di veicoli stradali non appartenenti od in uso all'Assicurato od al Contraente
- ✓ Onda sonica causata da un aeromobile che attraversa la barriera del suono
- ✓ Fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato
- ✓ Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro

Sono previste inoltre delle opzioni con pagamento di premio aggiuntivo quali:

- **Acqua condotta** – danni derivanti da fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza del fabbricato
- **Spese di ricerca e riparazione del guasto**
 - Spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine al danno d'acqua,
 - Spese sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato assicurato
- **Eventi atmosferici**
 - Danni derivanti da grandine, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali, cose abbattute e cose trasportate dal vento
 - Da acqua penetrata all'interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, ai serramenti, causate da vento o grandine
- **Atti vandalici** – danni subiti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi di terzi, atti

vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, di occupazione non militare del fabbricato

- **Ricorso terzi** – danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio del fabbricato assicurato L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata alle somme assicurate concordate con il contraente e previste in polizza.

Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, **sono esclusi i seguenti danni:**

- × direttamente o indirettamente causato da, in connessione con, o in qualsiasi modo che coinvolga o derivi da qualsiasi malattia infettiva, virus, batterio o altro microrganismo (asintomatico o meno), Coronavirus (COVID 19), compresa qualsiasi mutazione o variazione dello stesso, oppure Pandemie o epidemie, dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa;
- × patrimoniali da mancata e/o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità e fonti energetiche in generale.

Acqua condotta

- × Danni derivanti da usura Danni derivanti dalla rottura di fognature non di pertinenza del fabbricato
- × Costi sostenuti per demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato, derivanti dalla ricerca e dalla riparazione della rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua
- × I danni causati da rottura accidentale di condutture interrate o di impianti di irrigazione in genere

Eventi atmosferici

- × I danni causati da cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno
- × I danni causati da valanghe, slavine, gelo e neve
- × I danni causati da rottura o traboccamento delle grondaie e dei pluviali, da mareggiate e penetrazione di acqua marina, inondazioni
- × I danni causati da formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde ancorché verificatisi a seguito di grandine, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali
- × I danni subiti da recinti, cancelli, cavi aerei, camini, antenne, insegne, pannelli solari e consimili installazioni esterne
- × I danni subiti dai fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici, tensostrutture, baracche costruite in legno o plastica, enti all'aperto compresi serbatoi od impianti in genere
- × I danni subiti a tende e relativi sostegni, vetrate, lucernari, verande
- × I danni subiti da lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica, per effetto della grandine

Atti vandalici

- × I danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezione, di occupazione militare, di invasione
- × I danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- × I danni determinati da appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
- × I danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
- × I danni da imbrattamento di enti all'aperto e/o delle parti esterne del fabbricato
- × I danni verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità
- × I danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre
- × I danni causati da mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione anche se tali circostanze sono conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio

Ricorso terzi

- × I danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo
- × I danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura per ogni garanzia base sono descritti nella tabella seguente:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO per SINISTRO/ANNO	FRANCHIGIA/ SCOPERTO
Spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro	10% dell'indennizzo con il massimo di 15.000 euro	-
Acqua condotta	10% della somma assicurata con il massimo di 25.000 euro	Franchigia 150 euro
Spese di ricerca e riparazione del guasto	3% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro	Franchigia 100 euro
Eventi atmosferici	80% della somma assicurata	Franchigia 250 euro
Atti vandalici	80% della somma assicurata	Franchigia 250 euro
Ricorso terzi	100.000 euro	-
Ricorso terzi: Per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi	10.000 euro	-

A chi è rivolto questo prodotto?

A tutte le persone fisiche o giuridiche che stipulano un mutuo con banche o istituti di credito che hanno la necessità di garantire il proprio fabbricato, adibito ad abitazione civile o esercizio commerciale o piccola media impresa contro l'incendio ed i rischi assimilati.

Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità: • A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it • Via fax al numero +39 059 8672387 • Con il servizio postale La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi, escluse quelle in materie di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e dei natanti.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Il contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato o ad altri sistemi alternativi per la risoluzione di controversie tra le Parti.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota di imposta per questo prodotto è del 22,25%

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	*Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.* *Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.* *Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: www.assicuratricemilanese.it*
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	*Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.*
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	*Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.* *Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.*

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO

ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Gruppo Assicurativo Modena Capitale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA MUTUI INCENDIO

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA "CONTRATTI CHIARI E COMPRENSIBILI" DEL TAVOLO TECNICO ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI

Assicuratrice Milanese S.p.A. (IVASS – Albo delle Imprese – cod. n. 1.00077)
Appartenente al Gruppo Modena Capitale, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 009
Sede e Direzione Generale - 41018 San Cesario sul Panaro – (MO) – Italia – Corso Libertà, 53
Capitale sociale € 50.000.000,44 i.v. – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13.12.1988
(G.U. 21.12.1998 n. 298) Registro delle Imprese Tribunale di Modena R.E.A. 334152
Codice Fiscale e Partita IVA 08589510158
Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

INDICE

GLOSSARIO 2

INCENDIO 4

1. CHE COSA POSSO ASSICURARE 4
Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione – Garanzie di base 4
Art. 1.2 – Condizioni facoltative 4
ACQUA CONDOTTA 4
SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO 4
EVENTI ATMOSFERICI 4
ATTI VANDALICI 5
RICORSO TERZI 5

2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 5
Art. 2.1 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 5
Art. 2.2 – Condizioni di operatività della Garanzia Incendio 5
Art. 2.3 – Assicurazione parziale con deroga del 10% alla Regola proporzionale 5
Art. 2.4 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza 5
Art. 2.5 – Buona fede 5
Art. 2.6 – Colpa grave dell'Assicurato 5
Art. 2.7 – Vertenze di danno – Garanzia facoltativa Ricorso Terzi 5

3. COSA NON È ASSICURATO 6
Art. 3.1 – Esclusioni generiche 6
Art. 3.2 – Esclusioni specifiche – Condizioni facoltative 6

4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 7
Art. 4.1 – Limite massimo di Indennizzo 7
TABELLA RIASSUNTIVA 7

5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 8
Art. 5.1 – Obblighi in caso di Sinistro 8
Art. 5.2 – Esagerazione dolosa del danno 8
Art. 5.3 – Pagamento dell'Indennizzo 8

NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 9

Art. I - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio 9

Art. II - Decorrenza della Garanzia e termine dell'Assicurazione 9

Art. III – Pagamento del Premio 9

Art. IV – Modifiche dell'Assicurazione – Aggravamento del Rischio – Diminuzione del Rischio 9

Art. V – Recesso in caso di Sinistro 9

Art. VI – Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione 10

Art. VII – Assicurazione presso diversi assicuratori 10

Art. VIII – Oneri fiscali 10

Art. IX – Rinvio alle norme di legge 10

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n.° 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – www.assicuratricemilanese.it – è disponibile l'AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie polizze e delle relative scadenze.
L'acceso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio.

BOX DI CONSULTAZIONE

I box di consultazione contraddistinti nel testo da questo riquadro contengono informazioni aggiuntive o spiegazioni per una migliore comprensione del contratto.

GLOSSARIO

IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO ALLE PAROLE NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE È INDICATO NELLE SEGUENTI DEFINIZIONI

Le definizioni date al singolare si intendono anche per il plurale e viceversa.
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, presenti nel testo contrattuale sono indicate con la lettera iniziale maiuscola

Ammortamento: periodo di estinzione del debito per Mutuo.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come indicato nelle singole Garanzie.

Assicurazione: il contratto con il quale l'Assicuratore, a fronte del pagamento di un Premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un Sinistro, oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (Art. 1882 del Codice Civile).

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile od una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote di Fabbricato costituenti proprietà comune), esclusa l'area ma compresi anche:

- opere da fondazione od interrate
- fissi ed infissi, nonché le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà delle società fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e della società telefonica
- impianti elettrici fissi, impianti di allarme, impianti di automazione per porte e cancelli e serramenti, citofonici e video-citofonici, impianti idrici ed igienici, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del Fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione
- antenne radio, televisive e radio-amatoriali
- cantine, box, ed altre eventuali dipendenze, costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato
- muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate
- tappezzerie, perlinature, tinteggiature, moquette, parquet e simili
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

Franchigia: importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato e per il quale Assicuratrice Milanese non riconosce l'Indennizzo.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta da Assicuratrice Milanese in caso di Sinistro.

Mutuo: il contratto di finanziamento, di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U.B., stipulato – a mezzo atto pubblico – tra la Banca e il Mutuatario e garantito da ipoteca sul Fabbricato assicurato.

Parti: il Contraente / Assicurato e Assicuratrice Milanese S.p.A., che è la Compagnia di assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Assicuratrice Milanese a corrispettivo dell'Assicurazione.

Rischio: la possibilità che si verifichi il Sinistro.

Scheda di Polizza: documento che riporta i dati anagrafici, le dichiarazioni e le Garanzie scelte del Contraente, i dati identificativi del Rischio, il Premio e la sottoscrizione delle Parti.

Scoperto: la parte del danno indennizzabile / risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

Somma Assicurata/Massimale: la Somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro, salvo limiti inferiori previsti nelle condizioni di Assicurazione per singole Garanzie.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

PRESENTAZIONE

L'Assicurazione "Mutui Incendio" è una copertura obbligatoria per i Mutui sulla casa e viene richiesta al momento della sottoscrizione del Mutuo e per tutta la durata del finanziamento.
Con questa polizza puoi assicurare il Fabbricato per cui hai stipulato un contratto di Mutuo con banche e istituti di credito, dal Rischio di Incendio e Scoppio, fulmine ed Esplosione, e dagli altri eventi sotto elencati.

INCENDIO

Quali beni posso assicurare?
Puoi assicurare il Fabbricato.
L'Assicurazione è a Valore intero e prevede che la Somma assicurata corrisponda al valore reale del bene al momento della stipula del contratto. È necessario assicurare il bene per intero e non solo una sua parte.

1. COSA POSSO ASSICURARE

Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione – Garanzie di base
Assicuratrice Milanese si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati al Fabbricato indicato nella Scheda di Polizza, escluso il valore dell'area, dagli eventi di seguito indicati:

a) Incendio;
b) Fulmine;
c) Esplosione Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
e) Ordine dell'Autorità od azioni di terzi o dell'Assicurato, diretti ad impedire od arrestare l'Incendio;
f) Urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti, od in uso, all'Assicurato od al Contraente purché in transito su pubblica via o strada privata esterna, o corsi d'acqua;
g) Onda sonica causata da aeromobile che attraversa la barriera del suono;
h) Fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto improvviso ed accidentale, non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
i) Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro, **nel limite del 10% dell'Indennizzo pagabile secondo le condizioni Polizza con il massimo di 15.000 euro; resta comunque sempre escluso ogni maggior onere derivante dallo smaltimento di materiali contenenti sostanze definite e/o classificate come "tossici e nocivi" da regolamenti e/o disposizioni di leggi vigenti.**

Art. 1.2 – Condizioni facoltative
Il Contraente/ Assicurato può scegliere le seguenti condizioni facoltative, operanti solo se richiamate in Scheda di Polizza e se versato il relativo Premio.

ACQUA CONDOTTA
Assicuratrice Milanese indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato per fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici pertinenti il Fabbricato.
La garanzia è prestata con una Franchigia di 150 euro e nel limite del 10% della somma complessivamente assicurata con il massimo di 25.000 euro per Sinistro e per anno.

SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO
Assicuratrice Milanese, nel caso di Sinistro indennizzabile secondo la garanzia "Acqua condotta", indennizza:

- ✓ le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine al danno da acqua;
- ✓ le spese necessarie sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione e il ripristino di parti del Fabbricato assicurato.

In nessun caso Assicuratrice Milanese pagherà una somma superiore al 3% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato, con il massimo di 3.000 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.
La garanzia è prestata con una Franchigia di 100 euro per Sinistro.

EVENTI ATMOSFERICI
Assicuratrice Milanese indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato dagli eventi sotto elencati, purché caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze:

a) grandine
b) vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali)
c) cose abbattute e cose trasportate dal vento
d) acqua penetrata all'interno del Fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;

La Garanzia è in ogni caso prestata con uno Scoperto del 30% con il minimo di 300 euro e nel limite dell'80% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato.

ATTI VANDALICI
Assicuratrice Milanese indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da eventi sociopolitici che abbiano danneggiato le cose assicurate**:**

a) in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse
b) da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio

c) nel corso di occupazione non militare del Fabbricato. Se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio, Esplosione, Scoppio.

La garanzia è prestata con una Franchigia di 250 euro per Sinistro e nel limite dell'80% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato.

RICORSO TERZI

Assicuratrice Milanese si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale di 100.000 euro** delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro risarcibile secondo le condizioni di Polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso**.

2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 2.1 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il Fabbricato (o appartamento), si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- l'ammontare del danno è pari alla spesa necessaria per costruire a nuovo ai costi correnti alla data del Sinistro le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui;

In nessun caso Assicuratrice Milanese indennizza per ciascun Fabbricato un importo superiore al triplo del relativo valore al momento del Sinistro, tenuto conto cioè del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso e di ogni altra circostanza concomitante.

Art. 2.2 – Condizioni di operatività della garanzia Incendio

(Caratteristiche costruttive e destinazione del Fabbricato)

La garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della Polizza che il Fabbricato assicurato:

a) **sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% delle rispettive superfici;**
b) **sia adibito a civili abitazioni, uffici, studi professionali, attività commerciali al dettaglio e piccole imprese. Sono compresi anche i fabbricati vuoti e quelli in corso di costruzione o ristrutturazione, purché la destinazione finale sia una di quelle sopra citate.**

Art. 2.3 – Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 2.1 – "*Valore delle cose assicurate e determinazione del danno*", risulta che il valore del Fabbricato eccedeva al momento del Sinistro di oltre il 10% la somma assicurata, Assicuratrice Milanese risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del Sinistro.

Art. 2.4 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza

I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi. Di conseguenza è il Contraente a dover compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che devono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l'Assicurazione risulta stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a favore di terzi non potrà tuttavia essere pagato se non con l'intervento o il consenso dei medesimi.

Art. 2.5 – Buona fede

A parziale deroga di quanto disposto agli articoli I – "*Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio*" e IV – "*Modifiche dell'Assicurazione – Aggravamento del Rischio – Diminuzione del Rischio*", la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporta decadenza del diritto di Indennizzo né riduzione dello stesso, **solo se tali omissioni o inesatte dichiarazioni sono avvenute in buona fede**. **Assicuratrice Milanese ha il diritto di ricevere la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

Art. 2.6 – Colpa grave dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1900 del Codice Civile, Assicuratrice Milanese risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 2.7 – Vertenze di danno - Garanzia facoltativa "Ricorso terzi"

Assicuratrice Milanese assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo. Garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della soddisfazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico di Assicuratrice Milanese **entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata**. Ma nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Assicuratrice Milanese e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. **Assicuratrice Milanese non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.**

3. COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.1 – Esclusioni generiche

Sono esclusi dall'Assicurazione, salvo diversa pattuizione, i danni:

a) **causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;**
b) **verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche e campi elettromagnetici, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;**
c) **determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;**
d) **causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, mareggiate, frane, valanghe, slavine, salvo quanto disciplinato dalla garanzia Eventi atmosferici, se operante;**
e) **agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale**
f) **di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;**
g) **da spargimenti d'acqua da qualsiasi motivo occasionati, nonché le spese di ricerca e riparazione dei relativi guasti**
h) **di smarrimento, furto o rapina;**
i) **direttamente o indirettamente causato da, in connessione con, o in qualsiasi modo che coinvolga o derivi da qualsiasi malattia infettiva, virus, batterio o altro microrganismo (asintomatico o meno), Coronavirus (COVID 19), compresa qualsiasi mutazione o variazione dello stesso, oppure Pandemie o epidemie, dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa;**
j) **patrimoniali da mancata e/o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità e fonti energetiche in generale.**

Art. 3.2 – Esclusioni specifiche Condizioni facoltative

Oltre le esclusioni generiche sono previste anche le seguenti esclusioni.

Acqua condotta

Sono esclusi i danni derivanti da:

1) **corrosione ed usura;**
2) **rottura di fognatura non di pertinenza del Fabbricato;**
3) **i costi sostenuti per demolizione, sgombero e ripristino di parti del Fabbricato, derivanti dalla ricerca e dalla riparazione della rottura che ha dato origine a spargimento d'acqua;**
4) **i danni causati da rottura accidentale di condutture interrate o di impianti di irrigazione in genere.**

Eventi atmosferici

Sono esclusi i danni causati da:

1) **cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;**
2) **valanghe e slavine;**
3) **gelo e neve;**
4) **rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
5) **intasamento o traboccamento delle grondaie e dei pluviali con o senza rottura degli stessi;**
6) **mareggiate e penetrazione di acqua marina;**
7) **inondazioni;**
8) **formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde anche se verificatisi a seguito di grandine, uragani, bufere, tempeste, trombe d'arie, temporali.**

E i danni subiti da:

- **recinti, cancelli, cavi aerei, camini, antenne, insegne, pannelli solari e consimili installazioni esterne;**
- **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici, tensostrutture, baracche costruite in legno o plastica;**
- **enti all'aperto, compresi serbatoi od impianti in genere;**
- **tende e relativi sostegni;**
- **vetrate, lucernari e verande;**
- **lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica, per effetto della grandine.**

Atti vandalici

Sono esclusi i danni:

1) **verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;**
2) **verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
3) **di appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**

4) **determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;**
5) **da imbrattamento di enti all'aperto e/o delle parti esterne del Fabbricato;**
6) **verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;**
7) **da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre;**
8) **da mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione anche se tali circostanze sono conseguenti ad Incendio Esplosione e Scoppio.**

Ricorso terzi
Sono esclusi i danni:
- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:
- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 4.1 – Limite massimo di Indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso Assicuratrice Milanese pagherà una somma superiore a quella assicurata.

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro	10% dell'Indennizzo con il massimo di 15.000 euro		
CONDIZIONI FACOLTATIVE			
Acqua condotta	10% della somma assicurata con il massimo di 25.000 euro		150 euro
Spese di ricerca e riparazione del guasto	3% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro		100 euro
Eventi atmosferici	80% della somma assicurata		250 euro
Atti vandalici	80% della somma assicurata		250 euro
Ricorso terzi	100.000 euro		
Ricorso terzi Per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi	10.000 euro		

5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1– Obblighi in caso di Sinistro

I sinistri devono essere denunciati per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o ad Assicuratrice Milanese entro il termine di 3 giorni.

L'Assicurato o il Contraente deve:

a) **tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce ed i residui del Sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo alcuno;**
b) **predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore;**
c) **tenere a disposizione di Assicuratrice Milanese ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che ritenesse necessario esperire presso terzi;**
d) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese sostenute per adempiere a tali obblighi sono a carico di Assicuratrice Milanese secondo quanto previsto dall'Articolo 1914 del Codice Civile.**

Art. 5.2 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera con dolo l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 5.3 – Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Assicuratrice Milanese deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato**. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3.1 lettera c) (danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.).**

NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. I – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ed anche la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Cosa sono le dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio?
Sono le dichiarazioni che fai all'Intermediario e/o ad Assicuratrice Milanese anche compilando un questionario assicurativo. Queste dichiarazioni non devono essere false e/o imprecise, e non devono essere omesse informazioni riguardanti il Rischio da assicurare. Per esempio, se hai già subito un Sinistro e non lo dichiari, in caso di nuovo Sinistro potresti non ricevere l'Indennizzo o ricevere un Indennizzo ridotto.

Art. II – Decorrenza della garanzia e termine dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dal giorno di erogazione del Mutuo, coincidente con il giorno del rogito notarile, e cessa il giorno di scadenza del Mutuo risultante dalla documentazione in possesso dell'Ente mutante, sempre che il relativo Premio sia stato corrisposto.
Nel caso di rinegoziazione del periodo di Ammortamento, estinzione anticipata del Mutuo, di disdetta del cliente o di trasferimento del Mutuo, la copertura assicurativa cessa e se è stato corrisposto un Premio unico il cui onere è sostenuto dall'Assicurato, Assicuratrice Milanese restituisce la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa viene calcolata per il Premio imponibile in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Assicuratrice Milanese può trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del Premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella Polizza oppure nel modulo di adesione alla copertura assicurativa.
Tali spese non costituiscono un limite alla portabilità dei Mutui.
In alternativa, Assicuratrice Milanese, su richiesta del debitore/Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Art. III – Pagamento del Premio

Se è previsto il pagamento in un'unica soluzione, il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza.
Se è previsto il pagamento a scadenze annuali prefissate per tutta la durata del Mutuo, la prima rata di Premio deve essere pagata alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono riportare la data di pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad Assicuratrice Milanese.

Art. IV – Modifiche dell'Assicurazione – Aggravamento del Rischio – Diminuzione del Rischio

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto. Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta ad Assicuratrice Milanese di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati da Assicuratrice Milanese possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile. Nel caso di diminuzione del Rischio Assicuratrice Milanese riduce il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 C.C.; Assicuratrice Milanese rinuncia al relativo diritto di recesso.

Quali sono gli aggravamenti e le diminuzioni del rischio?
Gli aggravamenti del rischio sono eventi o circostanze che rendono più probabile che si verifichi il Sinistro o rendono il Rischio di maggiore gravità. Questi aggravamenti vanno comunicati subito ad Assicuratrice Milanese, che potrebbe accettarli, aumentare il Premio o far cessare l'Assicurazione. Se non li comunichi potresti non ricevere l'Indennizzo o ricevere un Indennizzo ridotto.
Le diminuzioni del rischio sono, invece, eventi o circostanze che rendono meno probabile che si verifichi il Sinistro oppure comportano un Rischio minore. In questi casi, Assicuratrice Milanese riduce il Premio e non esercita il diritto di recesso dal contratto assicurativo, che prosegue.

Art. V – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Assicuratrice Milanese ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. Assicuratrice Milanese, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa la periodo di Assicurazione in corso.

Il contratto di Assicurazione può cessare dopo che ho denunciato un Sinistro?
Dopo ogni Sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, entrambe le Parti hanno il diritto di recedere dal contratto inviando una lettera raccomandata oppure una pec all'altra Parte.

Art. VI – Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione
Ai sensi dell'Articolo 1899 del Codice Civile, così come modificato dall'Articolo 21 della Legge N.° 99 del 23 luglio 2009, nel caso in cui la durata della Polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente **trascorso il quinquennio**, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Se il pagamento del Premio è stato effettuato in un'unica soluzione, Assicuratrice Milanese provvede al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta.
Fermo quanto sopra, la Polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza contrattuale, cessa senza obbligo di disdetta.

Art. VII – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Se la somma di tali Indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – supera l'ammontare del danno, Assicuratrice Milanese è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli atri assicuratori.

Hai stipulato altre Polizze sullo stesso Rischio?
Se hai stipulato altre polizze per lo stesso Rischio devi comunicarlo a tutti gli Assicuratori.
In caso di Sinistro, Assicuratrice Milanese risponderà soltanto per la parte del Rischio che ha assicurato e non garantirà le parti assicurate dagli altri Assicuratori.

Art. VIII – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. IX – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CLIENTI / ASSICURATI / PROSPECT RAMI DANNI

1. Titolare del trattamento

Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, "GDPR") e del D.lgs. 196/2003 in quanto applicabile (di seguito "Codice Privacy") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

2. Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:
- Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 – 41018, San Cesario sul Panaro (MO) - dpo@assicuratricemilanese.it

3. Finalità del trattamento

I suoi dati personali relativi all'Assicurato e/o Contraente e/o Beneficiario – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari[1] - da Lei conferiti o acquisiti da terzi in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, inclusi i preventivi e le quotazioni dei rischi richieste o richieste da terzi intermediari da Lei incaricati, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:

[1] L'art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).

La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato".

I dati personali si dividono in due categorie principali:

- i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano: nome e cognome; indirizzo di casa; indirizzo email; numero identificativo nazionale; numero di passaporto; indirizzo IP (quando collegato ad altri dati); numero di targa del veicolo; numero di patente; volto, impronte digitali o calligrafia; numeri di carta di credito; identità digitale; data di nascita; luogo di nascita; informazioni genetiche; numero di telefono; account name o nickname.

 Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR) : dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

 - dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
 - dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
 - dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;
 - dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
 - dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.

A) **Anche senza il consenso espresso** (art. 6 lett. b) – c) -- e) – f) del GDPR):

i. **per attività preliminari all'instaurazione del rapporto assicurativo (finalità "assicurative"):** predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell'assicurato e consulenza; identificazione del "mercato di riferimento" al quale l'assicurato appartiene o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);

ii. **per attività che si pongono in esecuzione del contratto (finalità "assicurative")**: quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato anche mediante la consultazione del Sistema di Informazioni Creditizie ("SIC"), cui le imprese di assicurazione sono autorizzate ad accedere ai sensi del Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato, con modificazioni, dal Garante per la protezione dei dati personali ("Codice di Condotta"). I dati trattati per tali finalità non rientrano nella categoria dei dati particolari; per la gestione e liquidazione dei sinistri; per la registrazione e l'accesso al servizio "home insurance" attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;

iii. **per l'adempimento di specifici obblighi di legge (Finalità di Legge):** prevenzione e individuazione delle frodi assicurative; adempimento di altri specifici obblighi di legge, regolamenti, normativa secondaria, o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc.

iv. **per la tutela del Titolare in sede giurisdizionale (Finalità di tutela in sede giurisdizionale):** relative azioni legali (trattamento che si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire ed individuare eventuali frodi assicurative ed a porre in essere una corretta gestione; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, etc.

v. **per lo svolgimento di attività funzionali all'attività aziendale (Finalità di legittimo interesse al business**: per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda, ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni, trasformazioni o altre operazioni straordinarie e loro esecuzione, fermo il suo diritto ad opporsi al trattamento e salvo che non sia individuato un interesse legittimo prevalente della Compagnia al trattamento

N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l'acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) Le sarà richiesto uno specifico consenso quale precondizione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l'eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare **l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all'erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.**

N.B. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, la Compagnia, per l'eventuale determinazione delle condizioni e dei termini contrattuali, non le richiederà (o non utilizzerà, se già in suo possesso) informazioni relative al suo stato di salute con specifico riguardo alle passate patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni al momento della richiesta (tale periodo decennale è ridotto a cinque anni qualora la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età). .

B) **Solo previo specifico consenso** (art. 7 GDPR):

i. **per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare:** quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate e profilazione, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'*home insurance*, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;

ii. **per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze:** i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare anche con modalità automatizzata e profilazione i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata, e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

N.B. Per profilazione dovrà intendersi il trattamento dei Suoi dati, ad eccezione dei dati particolari, utile ad analizzare i prodotti ed i servizi di tempo in tempo richiesti eseguito, anche attraverso modalità automatizzate, al fine di rilevare i suoi comportamenti e preferenze ovvero di migliorare l'offerta.

Per le finalità di trattamento descritte

- Nell'ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).

 Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

- Nell'ambito degli altri Rami Danni, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).

Nel caso in cui l'interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.

La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati **(ivi comprese le categorie particolari di dati)** per le finalità di cui alla **lettera B)**, comporta unicamente l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l'interessato, a titolo

esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla **lettera A)**.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (**lettere A e B**), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili del trattamento.

Con particolare riferimento alla eventuale raccolta e trattamento dei dati nell'ambito del SIC, la Compagnia si avvale, mediante apposito accordo, del servizio messo a disposizione dalla società CRIF S.p.A., appositamente nominata Responsabile del trattamento dei dati.

4. Base giuridica dei trattamenti

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- paragrafo **3.A**, la base giuridica degli stessi sono:

 (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; corretta misurazione del merito del cliente; etc.) di cui all'art. 6(1) lett. b) – e) del GDPR;

 (ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.); di cui all'art. 6(1) lett. b) del GDPR;

 (iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) di cui all'art. 6(1) lett. c) del GDPR;

 (iv) per la tutela del Titolare in sede giurisdizionale (Finalità di tutela in sede giurisdizionale): con il perseguimento del legittimo interesse del titolare a promuovere azioni legali anche al fine di prevenire frodi di cui all'att. 6(1) lett. f) del GDPR.

 (v) per lo svolgimento di attività funzionali all'attività aziendale (Finalità di legittimo interesse al business: di cui all'att. 6(1) lett. f) del GDPR

- paragrafo **3.B**, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati ai sensi dell'art. 6(1) lett. a) del GDPR.

5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al **par. 3.A** (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:

- Dipendenti, collaboratori e fornitori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema o, comunque, terzi operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno della UE;

- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi;

società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per le finalità di cui al **par. 3.B** (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..

6. Trasferimento dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea e che consentano all'interessato l'esercizio dei propri diritti e mezzi di ricorso effettivi e comunque nel rispetto del disposto degli articoli 45 e 46 del GDPR.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo: In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:

i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;

ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortali" connesso alla polizza assicurativa;

iii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:

i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortali" connesso alla polizza assicurativa;

ii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

iii. con riferimento alla eventuale raccolta e trattamento dei dati di cui al SIC, si informa che la conservazione degli stessi nel Sistema di Informazioni Creditizie avviene per il tempo stabilito dal Codice di Condotta. La Compagnia memorizza i dati e le informazioni di cui al SIC per il tempo necessario alla valutazione di specie correlata alla fornitura o verifica dello stato dei rapporti assicurativi e per un tempo superiore nei casi specifici previsti dal Codice di Condotta (adempiere obblighi di legge, esigenze di difesa di un proprio diritto).

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità. Una volta decorso tale periodo, i Suoi dati saranno cancellati o anonimizzati, salvo eventuali obblighi di conservazione previsti dalla legge.

8. Modalità di trattamento. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei Dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, adottando misure tecniche e organizzative adeguate per garantire sicurezza e riservatezza, conformemente all'art. 32 del GDPR.

Nell'ambito del Ramo RCA

La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovrannazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

Nell'ambito degli altri Rami Danni

La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovrannazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

9. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di Interessato possiede i diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR e precisamente potrà esercitare in ogni momento tramite comunicazione, da inviarsi con le modalità indicate al successivo punto 10 della presente informativa, i suoi diritti di:

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii. ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e. la portabilità dei dati da lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali richieste, nei limiti di quanto disposto dall'art. 20 del GDPR;
f. nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Ai sensi dell'art 7(3) del GDPR, Lei conserva il diritto di revocare il consenso reso rispetto ad uno o tutti i trattamenti autorizzati, ferma la liceità del trattamento eseguito dal Titolare sino a tale momento.

Ove applicabile, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, al fine di garantire la Sua parità di trattamento, la non discriminazione e il diritto all'oblio in caso di guarigione da patologie oncologiche, ha diritto di trasmettere alla Compagnia a mezzo raccomandata A.R. o mezzo PEC (agli indirizzi riportati nel successivo paragrafo 10) un'apposita certificazione che attesti la sussistenza dei requisiti per beneficiare di tale diritto, ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 2, comma 5, e 5, comma 1, della citata Legge.

N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall'interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l'adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 – San Cesario sul Panaro (MO);
- Inviare una e-mail all'indirizzo: servizio.clienti@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail all'indirizzo: dpo@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all'indirizzo assicuratricemilanese@legalmail.it